

Proc. [REDACTED]/2020 R.G.A.C.C.

**TRIBUNALE DI CHIETI****rito civile monocratico****Il Giudice**

letti gli atti e all'esito dell'udienza odierna, fissata per la comparizione delle parti in forza di decreto ex art. 669 sexies cod. proc. civ.;

rilevato che la ricorrente ha dedotto profili di invalidità di segnalazione alla Centrale di allarme interbancaria;

ritenuto che la narrativa attorea abbia trovato –in punto di circostanze di fatto- riscontri documentali;

rilevato che anche all'art. 56 D.L. 18/2020 (poi convertito in legge n° 27/2020; ma qui rileva il testo del decreto "*ratione temporis*") così come in plurimi provvedimenti normativi anche di rango legislativo l'autorità governativa ha ribadito l'ovvia constatazione (alla base della delibera del Consiglio dei ministri che dichiarò in data 31/1/2020 stato di emergenza) che "*l'epidemia da Covid-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia*";

rilevato che l'art. 56 D.L. cit. fissa misure di sostegno finanziario per sostenere le attività imprenditoriali "*danneggiate dall'epidemia*";

ritenuto che tale ultimo inciso non si concreti in un verificando presupposto in fatto al fine del riconoscimento della misura di sostegno, ma si sostanzi come ulteriore ricognizione in diritto di condizione emergenziale di fatto, connotata da ovvietà, stanti peraltro le misure straordinarie di contenimento poste in essere, che hanno compresso libertà e diritti costituzionali fondamentali (tra cui: libertà di circolazione, domicilio, residenza, soggiorno, riunione, diritto di difesa, libertà di iniziativa economica, lavoro) in funzione del bene ritenuto supremo e cioè la salute pubblica;

ritenuto pertanto –nei limitati ambiti della cognizione cautelare e salvo la cognizione piena ove instaurata- che sussista "*fumus iuris*" nella pretesa attorea, atteso che i piani di rientro (nel caso di specie, quello successivo alla revoca della carta di credito e per la posta contabile a debito dell'odierna ricorrente) rientrano nella fattispecie ex art. 56 D.L. cit.; e che la parte resistente ha proceduto a segnalazione senza che ricorressero nemmeno i presupposti negativi dell'art. 56 c.4 D.L. cit.;



rilevato peraltro che la comunicazione della emananda segnalazione è intervenuta invece successivamente alla segnalazione stessa;

ritenuto che sussista “*periculum in mora*”, atteso che la segnalazione “*de quo*” è ben idonea a compromettere anche l’ordinario accesso ai comuni canali di credito;

ritenuto che la sussistenza di argomentazioni di entrambe le parti –ben utili a essere oggetto della futura cognizione piena- consentono integrale compensazione delle spese della presente fase;

P. Q. M.

visto l’art. 669 octies cod. proc. civ.

conferma

- il decreto del 25/6/2020;

fissa

- termine di sessanta giorni per incardinazione del giudizio di merito;

compensa

- le spese della presente fase

Chieti 22/7/2020.

Il Giudice
(dott. N. Valletta)



Proc. 800/2020 R.G.A.C.C.



TRIBUNALE DI CHIETI

rito civile monocratico

IL GIUDICE

letto il ricorso depositato in data 22/6/2020;

letti i documenti prodotti;

visto l'art. 669 sexies cod. proc. civ.

ORDINA

a () –legale r.n.te- con sede in
Roma:

- di procedere -entro tre giorni dalla notifica del presente decreto- a revoca e a richiesta di cancellazione della segnalazione resa in Centrale di allarme interbancaria a carico del ricorrente, e di cui al doc. 9 allegato al ricorso;

fissa

l'udienza del 15/7/2020 ore 10.00' per la comparizione delle parti, con notifica da attivarsi entro il giorno 1/7/2020.

Chieti 25/6/2020.

Il Giudice
(dott. Nicola Valletta)

